



Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

CONSIGLIO D'EUROPA
CARTA SOCIALE EUROPEA (2012-2015)

Articolo 12

Diritto alla sicurezza sociale



Carta Sociale Europea - Conformità del Sistema Italiano all'art. 12

In riferimento alla nota prot. n. 0003907 del 21 marzo 2016, relativa alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione, da parte del Governo italiano, di quanto previsto dall'art. 12 della Carta Sociale Europea (*Diritto alla sicurezza sociale*), si forniscono, di seguito, le informazioni e gli approfondimenti richiesti, unitamente alle eventuali modifiche intervenute in ambito normativo.

Si illustrano di seguito le integrazioni e i chiarimenti relativi a:

1. *Articolo 12, paragrafo 1, Rischi coperti, finanziamento delle prestazioni e coperture.*

2. *Articolo 12, paragrafo 1, Adeguatezza (economica) dei benefici - Sussidi di disoccupazione*

3. *Articolo 12, paragrafo 1, Prestazioni di Malattia*

4. *Articolo 12, paragrafo 1, Prestazioni di vecchiaia e di invalidità*

5. *Articolo 12, paragrafo 4, Sicurezza sociale per le persone che si spostano all'interno degli Stati membri.*

1. Rischi coperti, finanziamento delle prestazioni e coperture

Il Comitato in merito alla copertura dei vari rischi della sicurezza sociale, ha chiesto di conoscere la percentuale di soggetti assicurati, sul totale della popolazione attiva, contro i rischi di disoccupazione, malattia, vecchiaia e maternità relativamente al periodo 2012-2015.

Anno	Occupati ISTAT (1)	Assicurati INPS OLD-AGE (dati assoluti) (2)	Assicurati INPS OLD-AGE (%) (3)=(2)/(1)	Assicurati INPS UNEMPLOYMENT (dati assoluti) (4)	Assicurati INPS UNEMPLOYMENT (%) (5)=(4)/(1)
2012	22.566.000	21.915.000	97,1%	14.822.000	65,7%
2013	22.191.000	21.573.000	97,2%	14.777.000	66,6%
2014	22.279.000	21.690.000	97,4%	14.641.000	65,7%
2015	22.465.000	21.708.000	96,6%	14.754.000	65,7%



Anno	Assicurati INPS MATERNITY (dati assoluti)(6)	Assicurati INPS MATERNITY (%) (7)=(6)/(1)	Assicurati INPS SICKNESS (dati assoluti) (8)	Assicurati INPS SICKNESS (%) (9)=(8)/(1)
2012	18.752.000	83,1%	11.170.000	49,5%
2013	18.475.000	83,3%	10.740.000	48,4%
2014	18.407.000	82,6%	10.640.000	47,8%
2015	18.501.000	82,4%	10.630.000	47,3%

Il dato sugli occupati è quello pubblicato dall'ISTAT sulla base dell'indagine sulle forze di lavoro e si riferisce al valore medio annuo.

Il numero degli assicurati INPS è stato tratto dai dati sugli assicurati contribuenti pubblicati nei bilanci consuntivi e preventivi dell'Istituto e comprendono i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, nonché i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla "Gestione separata". Per questi ultimi sono stati considerati i soli contribuenti esclusivi al fine di evitare duplicazioni.

Il numero degli assicurati soggetti all'assicurazione contro i rischi di disoccupazione e di malattia è stato stimato sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati statistiche dell'INPS pubblicate sul sito dell'Istituto.

Rimangono quindi esclusi dal computo i soli professionisti iscritti ad Albi e Collegi professionali che sono assicurati presso le rispettive Casse di cui ai decreti legislativi n.509/1994 e n.103/1996.

Va evidenziato che le basse percentuali di assicurati contro il rischio di "maternità" e di "malattia" sono spiegate dal fatto che le coperture sono garantite in via contrattuale dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti privati e pubblici non soggetti alle rispettive assicurazioni gestite dall'INPS.



2. Adeguatezza (economica) dei benefici

Sussidi di Disoccupazione (*Chiarimenti ed integrazioni normative*)

Di seguito si fornisce un'ampia illustrazione dell'attuale normativa, atteso che è stata recentemente innovata nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali.

Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.

In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto ha istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015 - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell'ambito dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 - una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi:

- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.



Inoltre, non possono accedere all'indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione involontario;
- requisito contributivo;
- requisito lavorativo.

A differenza di quanto prescritto in materia di ASpI dall'art. 2, *comma 4 lett. b)*, della legge 28 giugno 2012 n.92 – che prevedeva tra i requisiti di accesso alla prestazione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro fossero trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione - ai fini del diritto alla NASpI non è richiesto analogo requisito.

In attesa dell'istituzione del portale nazionale delle politiche del lavoro di cui al d. lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

L'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo i casi di seguito specificati:

1. dimissioni: il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio - ovvero di dimissioni per giusta causa;

2. risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:

- se intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
- nell'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge n.604 del 1966);



- qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

In relazione all'ipotesi di dimissioni per giusta causa l'Inps - Circolare n. 97/2003 - si è conformata all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 269/2002. Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui sussiste l'ipotesi di dimissioni "per giusta causa" allorché le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.

Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Il requisito si intende soddisfatto quando, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre - e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti - è pari o superiore a cinque.

Con riferimento alle altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), ai fini della verifica della sussistenza del requisito sono necessarie cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione.

Alcuni eventi determinano l'ampliamento, pari alla durata degli stessi, del periodo di dodici mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate, qualora si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione:

- malattia e infortunio sul lavoro;
- cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore
- assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.



- periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché all'inizio dell'astensione risulti già versata o dovuta contribuzione;
- periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- periodi di percezione dell'indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inserito nelle procedure di riqualificazione;
- periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali di cui all'art.31 della legge n.300 del 1970;
- periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

- dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell'ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall'INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell'evento.
- dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;



- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l'ottavo giorno successivo al licenziamento;

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E' parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI.

La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:

- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa;

- nuova occupazione all'estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all'UE o con cui l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;



- omessa comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.

La misura della prestazione è pari:

- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00).
- al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per gli anni 2015 e 2016 pari ad € 1.300,00).

All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).

Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

L' indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L'importo massimo erogabile per gli anni 2015 e 2016 è pari ad euro 1.300 e non è previsto legislativamente un importo minimo erogabile.

L'importo dell'indennità si riduce:

a) nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma, da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso l'indennità viene



ridotta di un importo pari all'80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività (o alla fine dell'anno, se precedente). Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro autonomo, o dalla data di presentazione della domanda di NASpI se l'attività preesisteva, il reddito derivante dalla stessa;

b) nei casi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del percettore di NASpI, qualora il reddito che ne derivi sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% dei redditi previsti, rapportati al periodo di tempo intercorrente tra la data iniziale del rapporto di lavoro subordinato e la data in cui termina il godimento dell'indennità o se anteriore la fine dell'anno, a condizione:

- che il percettore comunichi all'INPS il reddito annuo previsto, entro un mese dall'inizio dell'attività;
- che il datore di lavoro o l'utilizzatore, nel caso di contratto di somministrazione, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASpI, e che non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

c) nell'ipotesi in cui il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessi da uno dei due rapporti con diritto alla prestazione di disoccupazione e qualora il reddito percepito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso la NASpI è concessa per un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività (o alla fine dell'anno, se precedente), purché comunichi entro un mese all'INPS il reddito che prevede di trarre dal o dai rapporti rimasti in essere;

d) qualora il soggetto percettore di indennità NASpI svolga attività di lavoro accessorio e preveda di trarre dalla stessa un reddito annuo compreso tra 3.000 euro e 7.000 euro. In tal caso la NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso, rapportato al periodo compreso tra la data di inizio attività e quella in cui termina il godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio, o dalla data di presentazione della domanda di NASpI se l'attività preesisteva, il reddito derivante dalla stessa;



e) nell'ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, qualora il reddito prodotto sia tale da consentire il mantenimento dello stato di disoccupazione. In tal caso l'importo della NASpI è ridotto di un importo pari all'80% del predetto reddito.

Il beneficiario di indennità NASpI, che intenda avviare un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ovvero sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo spettante e non ancora erogato. A tal fine, l'assicurato è tenuto a presentare la domanda di anticipazione in via telematica, a pena di decadenza entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla sottoscrizione delle quote di capitale della società cooperativa, ovvero dalla presentazione della domanda di NASpI se l'attività era già stata avviata precedentemente alla cessazione che ha fatto sorgere il diritto alla NASpI.

L'anticipazione, eventualmente ottenuta, deve essere restituita per intero nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, salvo il caso in cui il rapporto venga instaurato con la società cooperativa della quale il percettore della NASpI ha sottoscritto una quota del capitale sociale.

Qualora il percettore di NASpI sia beneficiario dell'indennità in misura ridotta per effetto di precedente opzione per il cumulo, la prestazione anticipata sarà erogata considerando l'importo residuo da corrispondere senza l'applicazione della riduzione stessa.

Attività di lavoro subordinato: in costanza di percezione di indennità NASpI, la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione determina la decadenza dalla prestazione, qualora la durata del nuovo rapporto sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ipotesi di contratto di durata pari o inferiore al predetto limite, la prestazione è sospesa d'ufficio per l'intera durata del rapporto di lavoro, per essere nuovamente corrisposta per il periodo residuo al termine della sospensione.

La sospensione opera anche nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, stipulato presso uno stato estero, appartenente all'UE o extracomunitario.



Qualora il reddito presunto derivante dal nuovo contratto di lavoro subordinato sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la prestazione viene erogata in misura ridotta alle seguenti condizioni:

- che il percettore comunichi all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di trarre dal nuovo rapporto;
- che il datore di lavoro (o l'utilizzatore in caso di contratto di somministrazione) sia diverso dal datore di lavoro (o dall'utilizzatore) per il quale il percettore prestava la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha fatto insorgere il diritto alla NASpI, e che non presenti rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Ricorrendo entrambe le condizioni, l'importo dell'indennità è ridotto di una somma pari all'80% del reddito annuo presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio della nuova attività e il termine finale di godimento della NASpI o, se antecedente, la fine dell'anno.

La mancata comunicazione del reddito determina la sospensione della prestazione nell'ipotesi di nuovo rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, ovvero la decadenza dalla stessa in caso di contratto di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato.

Attività lavorativa in forma autonoma: nelle ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività e la data finale dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno, a condizione che l'interessato comunichi all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio della nuova attività o dalla presentazione della domanda di NASpI, nel caso in cui l'attività autonoma fosse precedente rispetto allo stato di disoccupazione. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o diminuzione. In tal caso l'indennità verrà rideterminata.

Qualora il reddito annuo presunto sia superiore al previsto limite per la conservazione dello stato di disoccupazione, si applica l'istituto della decadenza.



La mancata comunicazione del reddito presunto entro il previsto termine perentorio produce decadenza dalla prestazione.

Attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio con voucher): la NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile.

Nel caso in cui i compensi superino il predetto limite ma siano inferiori a 7.000 euro la NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso, rapportato al periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività e il termine finale di godimento dell'indennità, o la fine dell'anno se precedente.

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività di lavoro subordinato senza provvedere alla comunicazione all'INPS del reddito presunto derivante da detta attività entro il termine perentorio di un mese dall'inizio dell'attività;
- c) mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda di NASpI, del reddito derivante da altro rapporto di lavoro part time, nei casi di cessazione di almeno uno, tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale, che ha dato diritto alla NASpI;
- d) inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione del reddito presunto entro un mese dall'avvio dell'attività;
- e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità NASpI;
- g) mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 2015).

L'art. 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 ha introdotto misure volte a rafforzare i meccanismi di condizionalità, ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni, di cui al suddetto art.7 del D.Lgs. n.22 del 2015, relative agli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato.



Per l'inosservanza dei prescritti obblighi, il predetto art. 21 ha introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione. La sanzione della decadenza dalla prestazione è comminata nelle seguenti ipotesi:

1) mancata partecipazione, dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative ed ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;

2) mancata partecipazione, dalla seconda convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;

3) mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;

4) mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, come definita dall'art. 25 del D.Lgs. n. 150 del 2015.

Per i casi di cui al n. 2 e al n.4 non si ha decadenza quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" all'art. 19 ha ridefinito lo "Stato di disoccupazione", introducendo altresì al comma 7 la nozione di "non occupazione".

I successivi artt. 20 e 21 del richiamato decreto legislativo disciplinano rispettivamente l'obbligo della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato da parte del soggetto in stato di disoccupazione (art. 20) e le misure sanzionatorie connesse alla inosservanza degli impegni assunti nel patto di servizio e degli obblighi di partecipazione alle ulteriori misure di politica attiva proposte dai centri per l'impiego ai soggetti in stato di disoccupazione percettori delle prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI (art. 21).



Sussidi di disoccupazione (Dati statistici)

Il Comitato ha richiesto di acquisire elementi informativi sulle varie tipologie di prestazione contro la disoccupazione ed in particolare sono state richieste accurate informazioni riguardo ai tassi di sostituzione.

Sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati statistiche dell'Istituto è stato possibile determinare per le nuove tipologie di prestazione, introdotte a partire dal 2013, i tassi di sostituzione medi.

Il tasso di sostituzione è stato determinato come rapporto fra l'importo medio giornaliero corrisposto a titolo di indennità e la relativa retribuzione media giornaliera di riferimento (in genere la retribuzione media imponibile dei due anni precedenti) tenendo conto dei massimali vigenti e degli altri fattori che incidono sul livello di prestazione.

ANNO 2013			
	Numero trattamenti	Retribuzione media annua	Tassi di sostituzione medi
ASpI	1.013.849	19.196	61%
Mini ASpI NASpI	402.966	15.705	67%
Ds agricola	524.277	20.702	40%
Totale	1.941.092	18.878	57%

ANNO 2014			
	Numero trattamenti	Retribuzione media annua	Tassi di sostituzione medi
ASpI	1.100.180	19.095	62%
Mini ASpI NASpI	549.778	15.669	68%



Ds agricola	524.484	21.269	40%
Totale	2.174.442	18.753	58%

ANNO 2015			
	Numero trattamenti	Retribuzione media annua	Tassi sostituzione medi
ASpI	353.725	18.975	65%
Mini ASpI	148.706	15.696	67%
NASpI	1.170.435	17.297	65%
Ds agricola	525.048	21.737	40%
Totale	2.197.914	18.519	59%

Per quanto riguarda l'importo minimo del sussidio di disoccupazione si rappresenta che non sono previsti limiti minimi alla prestazione corrisposta; comunque considerando che, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge, si riporta a titolo esemplificativo nella tabella seguente, l'importo della prestazione calcolata in riferimento a tali valori minimi.

	Minimale di retribuzione giornaliera	Indennità giornaliera di DISOCCUPAZIONE
2012	45,7	27,4
2013	47,1	35,3
2014	47,6	35,7
2015	47,7	35,8

3. Prestazioni di Malattia

L'indennità di malattia è una prestazione previdenziale volta a compensare la perdita del reddito da lavoro, dovuta ad un evento di malattia che comporti un'incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione



specifica. La prestazione viene riconosciuta dall'Inps ai lavoratori dipendenti che ne abbiano diritto (che non percepiscono la normale retribuzione in caso di malattia), a partire dal 4° giorno dell'evento di malattia e fino ad un massimo di complessivi 180 giorni annui. I primi 3 giorni dell'evento di malattia non sono indennizzabili (periodo di carenza).

L'indennità economica di malattia a carico dell'Inps è pari, per la generalità dei lavoratori, al 50% della retribuzione corrisposta nel mese precedente l'inizio dell'evento dal 4° al 20° giorno; per i giorni successivi al 20° e fino alla fine dell'evento, è pari al 66,67% della suddetta retribuzione.

Prestazioni di Malattia (Dati Statistici)

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni di malattia, si forniscono i dati contenuti negli allegati statistici ai bilanci consuntivi riguardanti le giornate indennizzate e il relativo importo medio giornaliero distinto per le prestazioni a pagamento diretto e per le prestazioni conguagliate con i versamenti contributivi effettuati dai datori di lavoro per i lavoratori non agricoli.

Anno	Prestazioni a pagamento diretto				Prestazioni a conguaglio lavoratori non agricoli	
	Agricoli	Altri	Totale	Importo medio giornaliero (euro)	Giornate indennizzate (migliaia)	Importo medio giornaliero (euro)
	Giornate indennizzate (migliaia)					
INDENNITA' DI MALATTIA						
2012	5.632	173	5.805	30,32	39.309	40,68
2013	5.890	170	6.060	31,11	38.039	41,41
2014	6.004	159	6.163	31,36	37.772	41,87
2015	5.915	159	6.074	32,24	36.981	42,37

Fonte: Allegato statistico ai bilanci consuntivi (2012-2014); per il 2015 il dato è provvisorio



Importo minimo indennità di malattia

L'indennità economica di malattia a carico dell'INPS è pari, per la generalità dei lavoratori, al 50% della retribuzione corrisposta nel mese precedente l'inizio dell'evento dal 4° al 20° giorno e per i giorni successivi al 20°, al 66,6% della suddetta retribuzione.

Non esistono limiti minimi alla prestazione corrisposta ma considerando che, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge, si riporta a titolo esemplificativo nella tabella seguente, l'importo della prestazione calcolata in riferimento a tali valori minimi.

	Minimale di retribuzione giornaliera	Indennità giornaliera di MALATTIA
2012	45,7	22,9
2013	47,1	23,5
2014	47,6	23,8
2015	47,7	23,8

E' opportuno precisare che sulla base della contrattazione collettiva dei diversi settori lavorativi, è prevista, in generale a carico del datore di lavoro, nel caso di riconoscimento della prestazione previdenziale, l'erogazione di una percentuale di retribuzione che si aggiunge alla quota erogata dall'Istituto.

4. Prestazioni di vecchiaia ed invalidità

Le pensioni erogate dall'Inps a favore dei cittadini in possesso di specifici requisiti sono fondamentalmente ripartibili in due grandi voci:



- **pensioni di natura previdenziale**, che traggono il loro fondamento da un rapporto assicurativo obbligatorio (finanziate prevalentemente con i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro)
- **pensioni di natura assistenziale**, che si configurano come interventi dello stato sociale e sono quindi gestite dall'Istituto al di fuori di un rapporto assicurativo (il loro onere è sostenuto integralmente dallo Stato).

Pensioni di natura previdenziale

- **La pensione di Vecchiaia** - *(Si illustrano specificatamente gli istituti applicati a seguito dell'entrata in vigore della Legge Fornero (Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito il Legge n. 214/2011).*

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

- raggiunto l'età stabilita dalla legge;
- perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

La prestazione spetta:

a. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico – Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:



Lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell'AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*
Lavoratrici autonome e gestione separata	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

Lavoratori dipendenti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*



Lavoratori autonomi e gestione separata	
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita*

b. Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia);
- b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell'interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.



Per gli iscritti alla gestione esclusiva dell'AGO la pensione decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

La pensione Anticipata

È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

La prestazione spetta a:

a. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:



Anzianità contributiva		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita*

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (requisito non applicabile ai Fondi esclusivi dell'AGO).

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della



pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest'ultima data l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.

b. Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) **secondo i seguenti requisiti contributivi:**

Anzianità contributiva		
Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita*

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria - mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.



b) **Al compimento di 63 anni**, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Per l'anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

c) Personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età.
2. Al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età.
3. Al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all'aliquota del 80%) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall'età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall'introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell'80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011.

Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l'accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd "finestra mobile" di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd "finestra mobile" sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all'anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).



La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti.

Trattamento minimo

Come precisato nei precedenti rapporti del Governo italiano, la prestazione dell'“integrazione al minimo” consiste in un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che è considerato il “minimo vitale”. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

Per gli anni dal 2012 al 2015 si riportano di seguito gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni ed i relativi limiti di reddito, a livello personale e coniugale, che condizionano la misura dell'integrazione.

Si precisa che restano escluse dalla possibilità di integrazione del minimo le pensioni maturate interamente con il sistema contributivo (quindi quelle relative ad assicurati dopo il 31 dicembre 1995).

- TRATTAMENTI MINIMI -	
Decorrenza	Trattamenti minimi
1° gennaio 2015	€ 501,89
IMPORTI ANNUI	€ 6.524,57
1° gennaio 2014	€ 500,88
IMPORTI ANNUI	€ 6.511,44
1° gennaio 2013	€ 495,43
IMPORTI ANNUI	€ 6.440,59
1° gennaio 2012	€ 481,00



IMPORTI ANNUI	€ 6.253,00
---------------	------------

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI

Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 - PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI

Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2012	Oltre € 12.506,00	Fino a € 6.253,00	Oltre € 6.253,00 fino a 12.506,00
2013	Oltre € 12.881,18	Fino a € 6.440,59	Oltre € 6.440,59 fino a 12.881,18
2014	Oltre € 13.022,88	Fino a € 6.511,44	Oltre € 6.511,44 fino a 13.022,88
2015	Oltre € 13.049,14	Fino a € 6.524,57	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14

2 - PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994

Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2012	Oltre € 31.265,00	Fino a € 25.012,00	Da € 25.012,00 fino a 31.265,00
2013	Oltre € 32.202,95	Fino a € 25.762,36	Da € 25.762,36 fino a 32.202,95
2014	Oltre € 32.557,20	Fino a € 26.045,76	Da € 26.045,76 fino a 32.557,20
2015	Oltre € 32.622,85	Fino a € 26.098,28	Da € 26.098,28 fino a 32.622,85



3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2012	Oltre € 25.012,00	Fino a € 18.759,00	Da € 18.759,00 fino a 25.012,00
2013	Oltre € 25.762,36	Fino a € 19.321,77	Da € 19.321,77 fino a 25.762,36
2014	Oltre € 26.045,76	Fino a € 19.534,32	Da € 19.534,32 fino a 26.045,76
2015	Oltre € 26.098,28	Fino a € 19.573,71	Da € 19.573,71 fino a 26.098,28

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (art. 2, comma 14, legge 8.8.1995, n. 335).

Pensioni di natura assistenziale

➤ Invalidità civile

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 della legge 30 marzo 1971 n.118).

L'assistenza sociale nei confronti dei minorati civili si esprime attraverso provvidenze di natura economica (pensioni, assegni e indennità) e non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi e congedi e collocamento mirato).

In entrambi i casi, le prestazioni possono essere dirette tanto ai cittadini non più abili al lavoro, quanto ai minori o agli ultrasessantacinquenni.



Per avere accesso a queste forme di protezione è necessario che lo status di invalido venga ufficialmente riconosciuto dalle competenti commissioni medico-legali.

Il processo di riconoscimento dell'invalidità civile si compone di una fase sanitaria e una fase amministrativa.

La prima è diretta ad accertare la presenza e l'entità delle minorazioni previste dalla legge.

La seconda è diretta al riconoscimento delle provvidenze che la legge riserva ai cittadini riconosciuti invalidi. Le prestazioni possono essere di natura economica o non economica, in relazione al grado di invalidità riconosciuta.

Le percentuali di invalidità che danno diritto alle prestazioni economiche sono quelle comprese tra il 74% e il 100%. Il grado d'invalidità è determinato in base ad un'apposita tabella approvata con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992.

Tuttavia, anche con percentuali inferiori, è possibile accedere a prestazioni di altra natura (protesi ed ausili ortopedici, collocamento mirato, esenzione dal ticket sanitario, contrassegno autoveicoli) per le quali sono competenti enti diversi (ASL, Centri per l'impiego, Agenzia delle Entrate, Motorizzazione civile).

Nelle tabelle successive si riportano le tipologie di prestazioni e le provvidenze economiche previste in materia d'invalidità civile per l'anno 2016:



INVALIDI CIVILI	SORDI	CIECHI CIVILI	Lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi
Assegno mensile	Pensione	Assegno mensile a vita ai ciechi parziali "decimisti"	Indennità
Pensione di inabilità	Indennità di comunicazione	Indennità speciale per i ciechi parziali "ventesimisti"	
Indennità di accompagnamento		Pensione ai ciechi parziali	
Indennità mensile di frequenza		Pensione ai ciechi assoluti	
		Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti	

INVALIDI CIVILI					
Prestazione	Tipo invalidità	Età	Requisiti	Importo (2016)	Limiti di reddito (2016)
Pensione di inabilità	Totale	18 - 65*	Inabilità lavorativa totale e permanente	€ 279,47 (13 mensilità)	€ 16.532,10
			Stato di bisogno economico		
			Cittadinanza italiana**		
			Residenza nel territorio italiano		
Assegno mensile	Parziale	18 - 65*	Riduzione capacità lavorativa (74-99%)	€ 279,47 (13 mensilità)	€ 4.800,38
			Stato di inattività lavorativa		



			Stato di bisogno economico		
			Residenza nel territorio italiano		
Indennità di accompagnamento	TOTALE (non autosufficienti)	Qualunque (esclusi i periodi di ricovero gratuito)	Totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche	€ 512,34 (12 mensilità)	Nessuno
			Impossibilità di deambulare senza accompagnatore, oppure		
			Assistenza continua per gli atti quotidiani		
			Residenza nel territorio italiano		
Indennità mensile di frequenza	non autosufficienti o ipoacustici	< 18	Frequenza continua o periodica di centri di riabilitazione, oppure	€ 279,47 (max 12 mensilità)	€ 4.800,38
			Frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure		
			Frequenza di centri di formazione professionale		
			Stato di bisogno economico		
SORDI					
Prestazioni	Caratteristiche	Requisiti	Importo (2016)	Limiti reddito 2016	
Pensione non reversibile	Sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il	età 18-65*	€ 279,47 (13 mensilità)	€ 16.532,10	
		stato di bisogno economico			



	normale apprendimento del linguaggio parlato (purché non di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio)	cittadinanza italiana (o di paesi UE)		
		residenza in Italia		
Indennità di comunicazione		cittadinanza italiana (o di paesi UE)	€ 254,39 (12 mensilità)	nessuno
		residenza in Italia		

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA		
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	Importo mensile
Importi in euro		
1.1.2015	4.805,19	279,75
1.1.2014	4.790,76	278,91
1.1.2013	4.738,63	275,87
1.1.2012	4.600,57	267,83
PENSIONE DI INABILITÀ		
Decorrenza	Limiti di reddito annuo personale	Importo
Importi in euro		
1.1.2015	16.532,10	279,75
1.1.2014	16.449,85	278,91
1.1.2013	16.127,30	275,87
1.1.2012	15.627,22	267,83



INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO	
Decorrenza	Importo
Importi in euro	
1.1.2015	508,55
1.1.2014	504,07
1.1.2013	499,27
1.1.2012	492,97

INDENNITÀ DI FREQUENZA		
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	Importo mensile
Importi in Euro		
1.1.2015	4.805,19	279,75
1.1.2014	4.790,76	278,91
1.1.2013	4.738,57	275,87
1.1.2012	4.600,57	267,83

PENSIONE NON REVERSIBILE SORDI		
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	Pensione non reversibile
Importi in Euro		
1.1.2015	16.532,10	279,75
1.1.2014	16.449,85	278,91
1.1.2013	16.127,30	275,87
1.1.2012	15.627,22	267,83



INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE	
Decorrenza	Importo mensile
Importi in Euro	
1.1.2015	253,26
1.1.2014	251,22
1.1.2013	249,04
1.1.2012	245,63

PENSIONE NON REVERSIBILE CIECHI ASSOLUTI			
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	Importo mensile	
		Ricoverati	Non ricoverati
Importi in Euro			
1.1.2015	16.532,10	279,75	302,53
1.1.2014	16.449,85	279,19	301,91
1.1.2013	16.127,30	275,87	298,33
1.1.2012	15.627,22	267,78	289,64

PENSIONE NON REVERSIBILE CIECHI PARZIALI		
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	Importo mensile
Importi in Euro		
1.1.2015	16.532,10	279,75
1.1.2014	16.449,85	279,19
1.1.2013	16.127,30	275,87
1.1.2012	15.627,22	267,78



INDENNITÀ SPECIALE CIECHI PARZIALI	
Decorrenza	Importo mensile
Importi in Euro	
1.1.2015	203,15
1.1.2014	200,04
1.1.2013	196,78
1.1.2012	193,26

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO CIECHI ASSOLUTI	
Decorrenza	Importo mensile
Importi in Euro	
1.1.2015	880,70
1.1.2014	863,85
1.1.2013	846,16
1.1.2012	827,05

ASSEGNO VITALIZIO CIECHI PARZIALI (DECIMISTI)		
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	Importo mensile
Importi in Euro		
1.1.2015	7.948,19	207,62



1.1.2014	7.908,64	207,19
1.1.2013	7.753,56	204,73
1.1.2012	7.513,13	198,76

Sono equiparati ai cittadini italiani e quindi possono presentare domanda di prestazioni di invalidità civile, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:

- i cittadini comunitari ed i loro familiari, che risiedano regolarmente in Italia;
- gli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno;
- i cittadini extracomunitari in possesso del permesso per asilo, del permesso per protezione sussidiaria e del permesso per protezione sociale o umanitaria e i loro familiari (coniuge e figli minori a carico).

➤ **Assegno sociale (legge 335/1995)**

L'assegno sociale è una prestazione economica di natura assistenziale, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale, per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà perché annualmente viene effettuata una verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza e della sussistenza o meno di ricovero. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni e il ricovero gratuito comportano la sospensione dell'assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L'assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.



Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti:

- 65 anni e 7 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

Nella tabella successiva si indicano gli importi dell'assegno sociale per gli anni 2012 - 2016.

ASSEGNO SOCIALE			
Decorrenza	Importo mensile	Limite di reddito annuo	
		personale	cumulato
1.1.2016	448,07	5.824,91	11.649,82
1.1.2015	448,07	5.824,91	11.649,82
1.1.2014	447,61	5.818,93	11.637,86
1.1.2013	442,30	5.749,90	11.449,80
1.1.2012	429,41	5.582,33	11.164,66

La misura massima dell'assegno è pari per il 2016 a 448,07 euro mensili (per 13 mensilità). L'importo effettivo è pari alla differenza tra l'importo



intero annuale (5.824,91 euro annui per il 2016; 11.649,82 euro se coniugato) e l'ammontare del reddito annuale.

5. Sicurezza sociale per le persone che si spostano all'interno degli Stati membri

➤ **Parità di trattamento e mantenimento dei diritti maturati (acquisiti)**

In Italia è riconosciuto lo stesso trattamento concesso ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro e sicurezza sociale anche a stranieri che si trovano nelle seguenti condizioni:

- cittadini comunitari e loro familiari a carico;
- stranieri extracomunitari o apolidi titolari di "carta di soggiorno" o del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (d.lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007, che ha recepito la direttiva 2003/109/CE);
- stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di "rifugiato politico" o di "protezione sussidiaria" e relativi coniugi ricongiunti (artt. 2 e 22 d.lgs. n. 251/2007).

Principio fondamentale della legislazione previdenziale italiana è quello di parità di trattamento del lavoratore straniero con il lavoratore italiano.

La legislazione previdenziale italiana, all'articolo 37 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827, prevede la territorialità dell'obbligo assicurativo, in base al quale sono sottoposte alle assicurazioni sociali "le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità [...] che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri".

Il principio di parità di trattamento vale, oltre che in materia pensionistica, anche per le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali, naturalmente nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla legislazione italiana.

Per tale principio, i lavoratori stranieri legalmente soggiornanti in Italia, hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani; possono dunque godere dei diritti maturati nell'ordinamento italiano anche in assenza di Convenzioni di Sicurezza Sociale con il Paese di provenienza del lavoratore. In altre parole, il lavoratore straniero, una volta maturati i requisiti di età, contribuzione e



le altre condizioni poste dalla legge italiana, può conseguire le prestazioni previdenziali ed assistenziali al pari di un cittadino italiano.

Per quanto riguarda il mantenimento dei diritti maturati in ambito previdenziale nel caso di lavoratori che cambiano nazione di lavoro senza aver acquisito i requisiti contributivi necessari per un trattamento autonomo di pensione, si rappresenta che la possibilità di totalizzazione dei periodi contributivi e di liquidazione del trattamento con il sistema 'pro -rata' è possibile:

- **in ambito Comunitario** dal 1° Maggio 2010, per i ventisette Stati Membri dell'Unione Europea, in base ai nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, ed in particolare:
 - il Regolamento CE n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n.883/2004;
 - il Regolamento CE n. 988/2009, che modifica il Regolamento CE n.883/2004;
- dal 1° gennaio 2011, le disposizioni previste dai suddetti Regolamenti si estendono anche ai cittadini dei Paesi terzi in caso di soggiorno e di lavoro in due o più Stati membri, in virtù del Regolamento UE n. 1231/2010;
- in base alla Decisione n.76/2011, adottata il 1° Luglio 2011 dal Comitato misto SEE, a decorrere dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari (regolamento UE n. 883/2004 e regolamento UE n. 987/2009) si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ai quali, pertanto, si estendono le disposizioni contenute negli stessi, ad eccezione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativo ai cittadini degli Stati terzi;
- in base alla Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell'Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall'altro, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari (regolamento UE n. 883/2004 e regolamento UE n. 987/2009) si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni contenute negli stessi, ad eccezione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativo ai cittadini degli Stati terzi;



- **in ambito extracomunitario** in caso di Convenzione internazionale bilaterale stipulata tra il Governo italiano e i Paesi indicati nella tabella sottostante.

Convenzioni ed Accordi di sicurezza sociale stipulati dall'Italia con organismi esteri.	
ARGENTINA	ISRAELE
AUSTRALIA	MESSICO
BRASILE	MONACO
CANADA	SAN MARINO
CAPOVERDE	STATI UNITI
COREA	URUGUAY
CROAZIA	VATICANO
JERSEY - ISOLE DEL CANALE	VENEZUELA
EX-JUGOSLAVIA	

➤ **Trattamento previdenziale per i lavoratori stranieri rimpatriati**

Per quanto concerne, in particolare, le condizioni di accesso al pensionamento, l'art. 18 della legge sull'immigrazione 30 luglio 2002, n.189 prevede che "in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente".

Per i lavoratori stranieri che rimpatriano in via definitiva, il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia varia a seconda che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo o retributivo:

- se il lavoratore è in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto e sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione, al pari dei lavoratori italiani;
- se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata con il metodo contributivo e per i lavoratori



extracomunitari che rimpatriano definitivamente la legge n.189/2002 prevede che la pensione venga pagata anche se l'interessato non ha raggiunto il minimo dei versamenti previsto dalla normativa vigente per la generalità degli altri beneficiari. In altre parole, la normativa generale prevede che la pensione di vecchiaia possa essere conseguita solo in presenza di almeno 20 anni di contributi a condizione che l'importo dell'assegno non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale oppure, se non è rispettato il predetto importo soglia, a 70 anni e 7 mesi in presenza di almeno 5 anni di contributi effettivi. Invece, per i lavoratori extracomunitari, iscritti alle gestioni previdenziali dopo il 31 dicembre 1995 e definitivamente rimpatriati, la legge n. 189/2002 prevede anche la possibilità di accesso alla pensione qualunque sia il numero dei contributi versati.

Tale misura di salvaguardia è stata confermata anche in sede di applicazione della legge n. 214/2011 di riforma del trattamento pensionistico, con l'adeguamento dell'età alla speranza di vita.

Pertanto attualmente la pensione di vecchiaia spetta ai lavoratori extracomunitari al compimento dei 66 anni di età e 7 mesi se maschi e 65 anni e 7 mesi se donne. Dal 2018 il requisito sarà parificato a 66 anni e 7 mesi per entrambi i sessi.

Nell'ordinamento italiano il pagamento delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, è garantito a tutti i pensionati italiani e stranieri, anche all'estero. Attualmente, INPS assicura il pagamento di circa 380.000 pensioni in circa 170 Paesi del mondo, indipendentemente dalla nazionalità del beneficiario.

➤ **Prestazioni a sostegno del reddito**

Con riferimento alle Prestazioni a sostegno del reddito in ambito internazionale si conferma quanto indicato nel precedente rapporto, ovvero che per i cittadini della Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro trova ancora applicazione la Convenzione italo-jugoslava firmata il 14.11.1957. La stessa convenzione si estende anche ai cittadini della Macedonia, in attesa della ratifica dello specifico accordo tra Italia e Macedonia.

Non risultano invece stipulate da parte dell'Italia Convenzioni o Accordi in materia di sicurezza sociale con Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Ucraina e Russia.



Prestazioni familiari - Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni familiari ai cittadini di tali Stati, continua a trovare applicazione l'art. 2 comma 6-bis del Decreto-legge n.69 del 1988, convertito nella L.153/1988, recante norme in materia previdenziale, che dispone che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Pertanto la prestazione spetta per il nucleo formato dal cittadino straniero e dai familiari con lui residenti in Italia.

Il Comitato evidenzia che Paesi quali Albania, Armenia e Georgia, seppure in assenza di specifica Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, riservano ai lavoratori italiani sul territorio di tali Stati il diritto a percepire prestazioni familiari anche per i figli residenti in Italia.

Riguardo a ciò si segnala che, in osservanza della legge n.153/1988 l'Italia riserva il trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini di quegli Stati nei quali vige il principio di reciprocità.

L'art. 2 comma 6-bis della citata legge istitutiva dell'Assegno al nucleo familiare, al riguardo infatti dispone: "L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, sentito il Ministro degli Affari Esteri". Ad oggi l'INPS non è a conoscenza se tale accertamento per Albania, Armenia e Georgia sia stato effettuato.

Il Comitato fa riferimento a due precedenti conclusioni in cui aveva posto alcune domande riguardo a quei soggetti non cittadini UE per i quali vengono richiesti, per l'accesso ai benefici di sicurezza sociale, periodi lunghi di residenza e particolari condizioni di lavoro. Non avendo avuto riscontro, rinnova tale richiesta, precisando che in assenza di informazioni non possono essere individuati elementi per stabilire se l'Italia sia conforme ai dettami della Carta.

Al riguardo si indica quanto segue.

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori - Con riferimento all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, destinato anche ai nuclei familiari di cittadini extra UE, si precisa che si tratta di una prestazione di natura assistenziale erogata dall'Inps, ma



concessa dai Comuni, a prescindere dallo svolgimento di qualunque attività lavorativa o dal godimento di qualunque prestazione previdenziale e viene riconosciuta, ai sensi dell'articolo 65, co.1 della Legge n.448/1998, modificata dalla Legge n.97/2013 art.13 co.1, a favore dei nuclei familiari composti da "Cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

Detta prestazione è indirizzata pertanto anche ai cittadini di tutti i Paesi che hanno sottoscritto la Carta sociale europea, a prescindere dall'esistenza di specifica Convenzione di sicurezza sociale, stipulata tra gli Stati che vi hanno preso parte, purché in possesso dei requisiti sopra richiamati.

➤ **Prestazioni assistenziali**

Le prestazioni assistenziali a carattere non contributivo non sono esportabili tranne nei casi e alle condizioni previste dalla normativa nazionale.

Tra quelle non menzionate precedentemente vanno ricordate:

Maggiorazione sociale (l. 544/1998) - A tutti i titolari di pensione, diretta (vecchiaia, invalidità, assegno ordinario di invalidità o inabilità) e ai titolari di pensione ai superstiti, indipendentemente dalla nazionalità, può essere corrisposta la maggiorazione sociale a condizione che il reddito personale e familiare non superi i limiti previsti dalla legge per il conseguimento di tale prestazione e in presenza di determinati requisiti anagrafici. L'importo della maggiorazione sociale è di 136,44 euro mensili.

Integrazione al trattamento minimo (l. 638/1983) - L'integrazione al trattamento minimo è un istituto che tutela i pensionati italiani e stranieri che hanno un livello di reddito inferiore al limite previsto dalla legge, il cui assegno pensionistico non è sufficiente a garantire una vita dignitosa. Qualora l'assegno sia al di sotto dell'importo minimo fissato annualmente dalla legge, il pensionato può avere diritto ad una integrazione. Nel caso in cui i redditi del pensionato o del nucleo familiare siano leggermente superiori a quelli fissati dalla norma l'integrazione può essere parziale.

L'integrazione al trattamento minimo non è esportabile nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti Europei per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ma, a determinate condizioni, è esportabile negli altri Paesi. L'esportabilità all'estero del beneficio dell'integrazione al trattamento minimo è subordinata al possesso in Italia di un'anzianità contributiva minima pari a 10 anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro, e



cioè periodi di effettivo lavoro, riscatto di periodi di attività lavorativa e contribuzione figurativa purché collocata in un rapporto di lavoro (sono esclusi quindi i contributi volontari e il riscatto della laurea). L'integrazione non viene inoltre riconosciuta quando la somma della pensione estera con la pensione "a calcolo" italiana è maggiore del trattamento minimo.

Come già precisato, restano escluse dalla possibilità di integrazione del minimo, le pensioni maturate interamente con il sistema contributivo (quindi assicurati dopo il 31 dicembre 1995).

